



Processo Civile

Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie

Parte seconda: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare

di Domenico Pellegrini

23 maggio 2024

Segue da Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare (parte prima) paragrafi da 1 a 1.2.3.

Sommario: 2. Analisi delle attività necessarie per l'avvio del nuovo TPMF – 2.1. Le scadenze previste dal D.lgs 149/2022 – 2.2. Le tappe necessarie per l'avvio del nuovo TPMF – 3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF – 3.1. Istituzione del TPMF – 3.2. Composizione del nuovo TPMF: i

[magistrati ordinari \(art. 50\)](#) – 3.3. [Il settore penale della sezione distrettuale](#) – 3.4. [Istituzione dei Presidenti di sezione](#) – 3.5. [L'ufficio per il processo nel TPMF](#) – 3.5.1. [Costituzione e composizione dell'ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali](#) – 3.5.2. [I funzionari addetti all'ufficio per il processo](#) – 3.5.3. [Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace \(art. 14\)](#) – 3.5.4. [Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti \(art. 15\)](#) – 3.6. [Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione dei giudici esperti](#) – 3.7. [Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione dei giudici onorari di pace](#) – 3.8. [Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione degli addetti all'Ufficio per il Processo](#) – 3.9. [Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo](#) – 3.10. [Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi](#)

2. Analisi delle attività necessarie per l'avvio del nuovo TPMF

2.1. Le scadenze previste dal D.lgs 149/2022

Il D.lgs 149/2022, che istituisce il Tribunale per le persone, minori e famiglia (TPMF), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha previsto termini diversi per l'entrata in vigore delle norme di natura processuale rispetto alle norme ordinamentali, nonché termini ulteriori per la gestione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma ordinamentale.

In sintesi le date di entrata in vigore delle varie norme sono le seguenti:

- il 1 gennaio 2023 per tutti i procedimenti pendenti per ciò che attiene a deposito telematico e udienza a distanza;
- il 28 febbraio 2023 per i nuovi procedimenti per ciò che riguarda il rito unico per i procedimenti relativi a persone, minori e famiglia;
- il 17 ottobre 2023 per l'entrata in vigore della riforma ordinamentale relativa al TPMF
- il 1 gennaio 2030 per la cessazione del regime transitorio per la definizione dei procedimenti pendenti.

2.2. Le tappe necessarie per l'avvio del nuovo TPMF

Gli artt. da 45 a 48 del D.lgs 149/2022 disciplinano le attività, di spettanza del Ministero della Giustizia e del CSM, necessarie per la creazione del nuovo TPMF.

- 1. Determinazione dell'organico del Tribunale e della Procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 45)**

Viene determinato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura

La pianta organica riguarda i TPMF e relativa Procura: quindi è una pianta organica distrettuale

Nel determinare la pianta organica si deve tenere conto delle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.

La determinazione della pianta organica dei magistrati avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

2. Determinazione delle piante organiche del personale amministrativo assegnato al TPMF e relativa Procura (art. 45)

Viene determinata con decreto del Ministro della giustizia.

La determinazione della pianta organica del personale amministrativo avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analoga pianta organica va definita per le Procure presso il TPMF tenuto conto dell'aumento di competenze e dei nuovi adempimenti (notifiche civili) previsti dalla riforma cpc.

3. Determinazione delle piante organiche dei GOP presso il TPMF

La presenza dei GOP presso il TPMF è specificamente prevista dall'art. 12 del d.lgs. 151/2022 che richiama l'art. 4 dello stesso decreto nonché dall'art. 14 stesso decreto che individua le funzioni e i compiti dei GOP presso il TPMF.

Pertanto, dopo la riforma operata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non è stato ancora adottato il decreto Ministeriale previsto dall'art. 3, commi 1, ultimo periodo e comma 7 del decreto legislativo 116/2017 con cui deve essere individuato per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

È necessario che nella nuova pianta organica dei GOP che il Ministero deve varare venga prevista una specifica quota riservata ai TPMF distinta da quella prevista per i Giudici di Pace e soggetta a regole diverse (e probabilmente è necessario un intervento sulla fonte primaria).

4. Previsione di Vice-Procuratori onorari presso il TPMF

La riforma non ha previsto tale figura presso le Procure presso il TPMF.

L'aumento di competenze delle Procure Distrettuali presso il TPMF rispetto alle Procure presso il TM rendono pressante l'esigenza di prevedere tali figure soprattutto alla luce dell'aumento delle competenze civili.

La previsione di tali figure richiede una norma di fonte primaria analoga all'art. 12 del d.lgs. 151/2022.

5. Determinazione delle piante organiche degli AUPP presso il TPMF

La presenza di addetti all'ufficio del processo presso il TPMF è specificamente prevista dall'art. 12 del d.lgs. 151/2022 che richiama l'art. 4 dello stesso decreto.

Peraltro, ad oggi, gli AUPP sono allocati solo presso i Tribunali ordinari e va quindi prevista una specifica dotazione anche per il TPMF

Sarebbe altresì opportuna la previsione di AUPP anche presso le Procure.

6. La peculiare situazione del Giudice Tutelare

L'art. 49 del d.lgs. 149/2022 prevede che i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario al 16 ottobre 2024 sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Tale norma riguarda anche il Giudice Tutelare: pertanto i procedimenti pendenti a tale data davanti al GT del TO verranno definiti da quest'ultimo. Il GT del TPMF si occuperà invece dei procedimenti iscritti dal 17 ottobre 2024.

Di fatto si assisterà ad una duplicazione dei GT presso ogni circondario.

Va evidenziato che la norma non tiene conto della peculiarità delle procedure del GT (soprattutto ADS e Tutele) che svolge una attività di gestione delle procedure (più che di definizione che sopravviene per cause estranee all'attività del giudice).

Ciò comporta una durata non preventivabile di tali procedimenti e la sostanziale inutilità di creare due giudici e due cancellerie.

Peraltro i reclami verso i provvedimenti del Giudice del TO dovrebbero essere presentati al TPMF distrettuale con ulteriori complicazioni nella trasmissione di dati e fascicoli.

Qualunque diversa soluzione prevede però un intervento sulla fonte normativa primaria.

7. Nuova circolare sulle tabelle per il TPMF

L'assegnazione dei giudici ordinari, onorari esperti e onorari di pace alle sezioni distrettuali e/o circondariali del TPMF è tabellare: di conseguenza nella circolare tabelle va prevista una specifica normativa per il nuovo TPMF

La redazione di tale circolare è importante per rendere noti, oggettivi e trasparenti i criteri di assegnazione alla sezione distrettuale e a quelle circondariali.

La conoscenza di tali criteri è poi condizione necessaria per rendere appetibili le procedure di interpello e/o trasferimento verso il TPMF in modo da rendere prevedibile le assegnazioni sul territorio (che è esteso a tutta la Corte di Appello)

La redazione della circolare è poi necessaria anche per i TO che, a normativa invariata, dovranno continuare a gestire le pendenze al 16.10.2024.

Infine la circolare servirà ad individuare i criteri per l'istituzione dei posti di presidente di sezione che i Presidenti del TPMF dovranno proporre con le nuove

tabelle (semidirettivi (art 46 ord giud. e art 49 circ. Tabelle 20-22).

8. Individuazione degli istituti di flessibilità per il personale nelle sezioni circondariali (art. 49)

Per assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del TPMF può essere assicurato, fino al 31.12.2029, anche avvalendosi di istituti di flessibilità sia per il personale amministrativo che per il personale di magistratura.

Il direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, può destinare alle sezioni circondariali del personale amministrativo di altri uffici del distretto.

Il Consiglio superiore della magistratura può individuare ed applicare degli istituti di flessibilità per il personale di magistratura ordinaria e onoraria.

L'individuazione di tali istituti presuppone una rivisitazione, da parte del CSM, delle circolari su applicazioni e supplenze, nonché l'individuazione dell'organo che può decidere l'utilizzo di tali istituti.

Appare opportuno che la rivisitazione di tali circolari avvenga parallelamente alla redazione della nuova circolare tabelle.

9. Assegnazione dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali (art. 47)

I Presidenti del Tribunale per i Minorenni e Procuratori delle relative Procure sono assegnati al TPMF e relativa Procura quali Presidenti e Procuratori **a far data dal 31 dicembre 2024**. Da sottolineare che di fatto si verificherà una vacanza nella copertura del posto di Presidente e Procuratore tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

I Presidenti di sezione dei Tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, **sono destinati, a loro domanda**, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie **a far data dal 1° gennaio 2030**.

In caso di pluralità di aspiranti, si applica il criterio di assegnazione rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.

Tale assegnazione non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive.

Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.

Per la copertura dei posti di Presidente di sezione circondariale, ove istituiti a seguito dell'approvazione delle nuove tabelle, tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2029 occorrerà fare ricorso a ordinari bandi di concorso per semi-direttivi banditi dal CSM.

Dovendo ancora iniziare la procedura per la formazione delle nuove tabelle e dovendosi poi espletare il bando semidirettivi prima di fine 2025 è realisticamente impossibile che vi siano presidenti di sezione e i Presidenti dovranno organizzare il nuovo Tribunale senza il supporto dei Presidenti di sezione.

10. Assegnazione dei magistrati al TPMF e Procura (art. 46)

L'assegnazione presuppone l'istituzione delle piante organiche

I magistrati oggi assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni **entrano di diritto a far parte dell'organico del TPMF e relativa Procura**. L'ingresso è anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie **sono assegnati, a loro domanda**, al TPMF cui sono trasferite le funzioni da loro svolte. In questo caso l'assegnazione è entro i limiti della pianta organica del TPMF

I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, **sono assegnati, a loro domanda**, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte. In questo caso l'assegnazione è entro i limiti della pianta organica del TPMF.

Non è prevista alcuna assegnazione, né di diritto, né a domanda, per i magistrati delle Procure ordinarie presso i Tribunali che si occupano del settore civile.

Per l'assegnazione a domanda il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.

L'assegnazione di diritto o a domanda non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede in relazione alle norme sulle sedi disagiate etc. salvo il riconoscimento delle spese di trasferimento nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

11. Assegnazione dei giudici onorari (esperti) del Tribunale per i Minorenni al TPMF (art. 46)

I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni **sono addetti di diritto** al TPMF cui sono trasferite le funzioni.

Da rilevare che le modalità di pagamento attuali (ad udienza) non appaiono compatibili con le nuove attività che svolgeranno nell'UPP per cui occorre un intervento legislativo sulla falsariga di quanto operato per i GOP.

Inoltre vanno contestualmente definiti i criteri di assegnazione agli uffici del processo presso le sezioni circondariali.

12. Assegnazione del personale amministrativo al TPMF e Procura (art. 46)

Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni può, **previo interpello e a domanda**, essere assegnato alle sezioni distrettuali del TPMF, **anche in sovrannumero e con diritto di priorità su altri candidati**.

Alle sezioni circondariali sarà assegnato **il personale che risponderà ad appositi interpelli** pubblicati dal Ministero della giustizia. Nell'interpello hanno diritto di priorità i candidati che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del TPMF.

Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello.

L'interpello dovrà riguardare anche gli AUPP una volta stabilita l'entità della relativa dotazione presso il TPMF.

13. Assegnazione dei GOP al TPMF (art. 46)

Una volta risolto il problema della pianta organica dei GOP presso le sezioni circondariali del TPMF dovrà essere previsto un meccanismo per la loro assegnazione al TPMF, meccanismo che dovrà necessariamente passare per un interpello.

Andrà inoltre prevista, nei nuovi bandi di assunzione di GOP, una quota di nomine per i TPMF (previo adeguamento dell'attuale normativa).

14. Redazione tabelle TPMF e regolamentazione uffici del processo

Sulla base delle piante organiche ed in applicazione della nuova circolare tabelle i Presidenti del TPMF dovranno redigere le tabelle per gli uffici e regolamentare gli uffici del processo presso il TPMF.

Dovranno essere adottate soluzioni per superare il problema della *vacatio* nella copertura dei posti di Presidente e Procuratore del TPMF, che si verificherà tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, problema che impedirà la formulazione delle tabelle anche dopo che il TPMF sarà entrato in vigore.

Peraltro è opportuno che le tabelle del nuovo TPMF siano definite prima del 17 ottobre 2024 in modo da rendere espliciti i criteri di allocazione delle risorse tra sezioni distrettuali e circondariali e negli Uffici per il Processo.

La proposta tabellare conterrà le eventuali proposte di istituzione dei posti di Presidente di sezione e, previa approvazione delle proposte il CSM dovrà bandire concorso per i semidirettivi (art 46 ord giud. e art 49 circ. Tabelle 20-22)

15. Redazione tabelle TO

In conseguenza delle modifiche alle piante organiche dei TO (conseguenti alla creazione delle piante organiche del TPMF a saldi di organico invariati) e al fine

comunque di garantire la trattazione presso i TO dei procedimenti di famiglia pendenti alla data del 16.10.2024, i Presidenti dei TO dovranno riorganizzare le tabelle dei Tribunali Ordinari nonché l'organizzazione degli uffici del processo presso i TO.

Coincidendo la formazione delle prossime tabelle con l'avvio del nuovo Tribunale la circolare del CSM dovrà anche indicare come raccordare le due tabelle e/o chi e come dirimere eventuali contrasti

16. Redazione tabelle CDA

In conseguenza delle modifiche alle piante organiche della CDA (conseguenti alla creazione delle piante organiche del TPMF a saldi di organico invariati) i Presidenti delle CDA dovranno riorganizzare le tabelle delle CDA e relativi Uffici per il Processo.

Come meglio evidenziato al § 4 la CDA sarà competente per le impugnazioni in materia penale e per le impugnazioni dei provvedimenti collegiali del TPMF pronunciati quale giudice di primo grado: si tratta di flussi di lavoro invariati per il penale e nettamente inferiori per il civile.

Peraltro la CDA resterà competente per gli appelli nei confronti dei provvedimenti del TO relativi a procedimenti iscritti prima del 17 ottobre 2024. Poiché non è prevista una norma analoga a quella del TO (che prevede che le cause non definite al 31-12-2029 divengano comunque di competenza del TPMF) le CDA saranno chiamate a definire tali impugnazioni ben oltre il 31.12.2029 (calcolando un tempo di definizione di 2 o 3 anni per gli appelli contro i provvedimenti di primo grado si può stimare una competenza residua della Corte fino al 2032/2033).

Di conseguenza la revisione delle tabelle, conseguenti alla riduzione dell'organico, dovrà tenere conto sia della riduzione dei flussi di lavoro previsti in uscita dal TPMF quanto della permanenza di flussi di lavoro in uscita dal TO. Tali secondo flussi saranno inizialmente analoghi agli attuali e scenderanno con la progressiva definizione delle pendenze in primo grado.

17. Bando per la copertura dei posti di Giudice e Sostituto procuratore presso il TPMF tramite trasferimento.

Ove l'interpello per acquisire domande di assegnazione al nuovo TPMF non permetta la copertura di un adeguato numero di posti sarà necessario prevedere un bando nazionale del CSM per i trasferimenti orizzontali di magistrati ordinari.

In alternativa si dovrà ricorrere agli istituti di flessibilità di cui all'art. 49 O.G.

In ulteriore alternativa si dovrà attendere la copertura con assegnazione ai MOT (probabilmente possibile non prima della fine del 2025).

18. Assegnazione del personale amministrativo di altri uffici del distretto alle sezioni circondariali.

Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali

del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati.

19. Dotazione materiale e dotazione locali idonei

Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.

20. Dotazione di programmi informatici

Il nuovo TPMF dovrà essere dotato di un sistema informatico unico.

Ad oggi il TM e il TO usano due versioni di Sicid differenziate in conseguenza delle modifiche apportate per adeguare il sistema alle esigenze del TM (modifiche non riportate sul sistema in uso presso i TO). È in fase di analisi un nuovo applicativo, ma non essendo ancora iniziate le fasi di test non si ritiene che possa essere introdotto per il 17.10.2024.

Dovrà essere garantita la completa migrazione dei dati da SIGMA a SICID prima del 17 ottobre 2024.

I procedimenti pendenti gestiti dai TO saranno gestiti sull'attuale SICID. Ove fosse scelta l'opzione di trasferire al TPMF anche i procedimenti del TO pendenti al 16.10.2024 si dovrà prevedere una migrazione dei dati onde permettere l'utilizzo di un nuovo sistema presso il nuovo TPMF.

Il sistema informatico tuttora non gestisce il trasferimento del procedimento ex art 38 disp. att. c.c. che, nel nuovo ufficio, non sarà più da TM a TO, ma all'interno della medesima sezione circondariale (art 38 che dovrà essere modificato con normativa primaria).

Il sistema informatico del TPMF dovrà essere adeguato per gestire anche reclami e impugnazioni in secondo grado.

Infine va segnalato che il sistema informatico in uso al TM non permette di estrarre nessuna statistica: il che, oltre a rendere impossibile la conoscenza degli attuali flussi di lavoro, rischia di pregiudicare anche l'attività del futuro TPMF.

21. Assegnazione del personale di polizia giudiziaria (art. 48)

Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni **è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria** delle procure della Repubblica presso i TPMF cui sono trasferite le relative funzioni.

3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF

Norme di riferimento:

Nuovo art. 49 ordinamento giudiziario	Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Nuovo art. 50 ordinamento giudiziario	Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Nuovo art. 50.3 ordinamento giudiziario	Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Nuovo art. 50 bis ordinamento giudiziario	Giudice per le indagini preliminari
Art. Art. 51 ordinamento giudiziario	Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

3.1. Istituzione del TPMF

IL TPMF è costituito in ogni sede di Corte di Appello e sezione di Corte di Appello (art. 49 O.G.)[\[1\]](#)

Si articola in:

- *Una sezione distrettuale*
 - *con sede nel capoluogo del Distretto di CDA e giurisdizione su tutto il territorio della CDA*
- *Una o più sezioni distaccate circondariali*
 - *Con sede in OGNI SEDE di Tribunale ordinario del Distretto di CDA e giurisdizione su tutto il territorio del circondario.*

3.2. Composizione del nuovo TPMF: i magistrati ordinari (art. 50)

Secondo l'art. 50 O.G.

- *Il TPMF*
 - *È diretto dal presidente*
 - *Ad esso sono addetti più giudici (dotati di specifiche competenze)*
- *Nei TPMF può essere istituito un posto di presidente di sezione*
 - *Se vi sono addetti più di dieci giudici*
 - *In numero non superiore alla proporzione di uno a dieci*
- *I giudici addetti al TPMF*
 - *Esercitano le relative funzioni in via esclusiva*

- *Non si applica il limite*
- *POSSONO SVOLGERE FUNZIONI PRESSO LA SEZIONE DISTRETTUALE E PRESSO UNA O PIU' SEZIONI CIRCONDARIALI DEL MEDESIMO TRIBUNALE*

- *Quando il magistrato è assegnato a più sezioni le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni*
- *Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio*

CONSIDERAZIONI

La pianta organica (determinata dal Ministero) determina solo il numero di giudici addetti al TPMF

Di conseguenza i bandi di trasferimento indetti dal CSM pubblicheranno sempre la sede distrettuale (salvo indicazioni più specifiche previste dal CSM)

Sono le tabelle che stabiliscono se un giudice:

- lavora solo nella sezione distrettuale
- lavora presso una o più sezioni circondariali

Quindi un giudice può essere tabellarmente addetto

- Solo alla sezione distrettuale
- Solo ad una sezione circondariale
- Alla sezione distrettuale e a una sezione circondariale
- A più sezioni circondariali
- Alla sezione distrettuale e a più sezioni circondariali

Il giudice può essere addetto alla distrettuale e/o alla circondariale e/o a più sezioni circondariali anche per singoli procedimenti (secondo i criteri stabiliti dalle tabelle)

- Nel caso di contemporanea assegnazione di un giudice alla sezione distrettuale e a quella circondariale si dovrà tenere conto delle incompatibilità ai fini della formazione dei collegi per il reclamo e quindi della necessità di adeguate risorse per costituire tali collegi

Un vincolo tabellare è desumibile dal penultimo comma dell'art. 50: *A ciascuna sezione deve essere destinato un numero congruo di giudici*

Nel caso il giudice sia assegnato a più sezioni il trasferimento da una sezione all'altra per lo svolgimento delle attività processuali non dà luogo al riconoscimento di spese di missione. Va peraltro prevista, in ogni sezione distrettuale o circondariale, un adeguato numero di stanze/aule per lo svolgimento dell'attività di ciascun giudice assegnato a tali sezioni

3.3. Il settore penale della sezione distrettuale

L'art. 50-bis O.G. prevede che

a) in ogni **sezione distrettuale** del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono incaricati uno o più magistrati, come **giudici singoli**, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la **fase delle indagini preliminari**. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

b) Nell'**udienza preliminare** e nel **giudizio abbreviato** richiesto dall'imputato in seguito a un **decreto di giudizio immediato**, la **sezione distrettuale** del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica con **collegio composto da un magistrato e da due giudici onorari esperti** della stessa sezione (è stato abolito il riferimento a un uomo e una donna).

c) Nell'**udienza dibattimentale** e nel giudizio per il **riesame** la **sezione distrettuale** del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica **con collegio composto da due magistrati e da due giudici onorari esperti** della stessa sezione.

L'art. 51 O.G. prevede che

d) Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto **alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**

3.4. Istituzione dei Presidenti di sezione

Secondo l'art. 50 nel *TPMF* può essere istituito un posto di presidente di sezione

a. Se vi sono addetti più di dieci giudici

b. In numero non superiore alla proporzione di uno a dieci

Secondo l'art. 50.3 le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

CONSIDERAZIONI

In base all'art. 50 i presidenti di sezione vengono istituiti se al TPMF sono addetti 10 giudici (o multipli di 10). Ma in base all'art. 50.3 sembrerebbe che i Presidenti di sezione sono istituiti nell'ambito della singola sezione circondariale.

A sua volta l'art. 50.3 comma 2 stabilisce che *con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali mentre l'art. 50.3 comma 3 prevede che nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.*

Sussiste quindi una antinomia che legittima una domanda: se il presidente di sezione viene istituito a livello distrettuale (quando i giudici addetti al TPMF sono almeno 10 o multipli di 10) ovvero a livello circondariale (in questo secondo caso si potrebbe istituire il posto di presidente di sezione solo se alla singola sezione circondariale sono addetti, tabellarmente, almeno 10 giudici).

Secondo la prima opzione una volta stabiliti quanti presidenti di sezione possono essere istituiti presso il TPMF dovrebbero essere assegnati a una o più sezioni con previsione tabellare (il termine "istituiti" di cui all'art. 50.3 andrebbe quindi inteso come "assegnati"). Solo ove ad una sezione circondariale non venga assegnato un presidente di sezione *dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.*

Va poi osservato che il ruolo di Presidente di sezione presso la sezione circondariale del TPMF non verrà coperto con il trasferimento (a domanda o di ufficio) dei presidenti di sezione delle sezioni specializzate (ove esistono) del Tribunale ordinario in quanto non è previsto alcun meccanismo di trasferimento fino al 31.12.2029.

Ciò rischia di determinare un azzeramento delle professionalità maturate perché tali semi-direttivi, restando nel TO e con un carico di lavoro (pendenze di famiglia al 17.10.2024) che progressivamente diminuirà, dovranno necessariamente essere assegnati ad altre sezioni.

L'unica modalità di trasferimento per tali giudici sarà quella di partecipare ai bandi nazionali indetti dal CSM per la copertura dei nuovi posti di presidente di sezione del TPMF.

Viceversa il trasferimento previsto al 1.1.2030 rischia di essere virtuale perché a tale data i posti di presidente di sezione istituiti presso i TPMF saranno probabilmente tutti coperti.

3.5. L'ufficio per il processo nel TPMF

Norme di riferimento:

Decreto lgs. 151/2022	Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134
Art. 12 d. lgs. 151/2022	Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali
Art. 13 d. lgs. 151/2022	Costituzione dell'ufficio per il processo
Art. 14 d. lgs. 151/2022	Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 15 d. lgs. 151/2022	Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

La normativa che regola l'ufficio per il processo nel TPMF è contenuta in apposito capo del decreto legislativo 10 ottobre 2022 nr 151 che integra, sotto tale profilo, le norme di cui al d.lgs. 149/2022. Per quanto non previsto da tale capo si deve fare riferimento alle norme di cui ai capi I e II in quanto compatibili.

3.5.1. Costituzione e composizione dell'ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

Secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l'ufficio per il processo:

- è costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del TPMF
- è costituito dal personale
 - di cui all'art. 4 d.lgs. 151/2022 ossia:

i. i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

ii. i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

iii. coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

iv. il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;

v. gli addetti all'ufficio del processo (personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);

vi. il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

b. dai giudici onorari esperti di cui all'art. 6 RDL 1404/1934

c) è diretto e coordinato dal Presidente del TPMF per quanto attiene alla sezione distrettuale;

d) è diretto dai presidenti di sezione circondariale, o in mancanza, dai magistrati titolari di incarico di collaborazione, per quanto attiene alle sezioni circondariale e su attribuzione di tali compiti da parte del Presidente del TPMF

Nella sostanza, secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l'ufficio per il processo è costituito sia presso le sezioni distrettuali, che presso quelle circondariali del TPMF.

Il personale che compone tale ufficio è costituito dagli addetti all'ufficio del processo (AUPP), dai giudici onorari di pace (gli ex GOT dei Tribunali) e dai giudici onorari esperti (già giudici del TM). Le altre figure sono costituite dal personale amministrativo e tirocinanti (oggi ormai scomparsi dagli uffici in quanto il tirocinio non è più necessario per partecipare al concorso in magistratura).

Per definire, quindi, i compiti di ciascuna figura si deve fare riferimento sia alle norme generali, dettate per il Tribunale (art. **5 (processo civile) e 6 (processo penale) del d.lgs 151/2022 (da ritenersi applicabili anche al nuovo Tribunale per le persone, minori e famiglia.)** sia alle norme specifiche dettate per il TPMF (art.13 e seguenti d.lgs. 151/2022) **con riferimento specifico ai Giudici Onorari e ai Giudici Esperti.**

In via generale i componenti dell'ufficio del processo possono **essere autorizzati** (dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato) allo svolgimento di specifiche attività connesse **all'esercizio dell'attività giudiziaria**, e nei limiti della stessa, **fuori dalle sedi di Tribunale**

Inoltre i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Le norme specifiche per GOP (sezione circondariale) e Giudici onorari esperti (sezione distrettuale e sezione circondariale) delineano invece ulteriori e specifiche attività riservate a questi ultimi e tra loro anche molto differenti.

3.5.2. I funzionari addetti all'ufficio per il processo

Per quanto attiene ai funzionari addetti all'ufficio per il processo (AUPP) si possono richiamare i contenuti dell'art. 5 (processo civile) e 6 (processo penale) relativi ai Tribunali e Corti di Appello.

Nel settore civile i compiti degli AUPP possono essere:

attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'[articolo 171-bis del codice di procedura civile](#) nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'[articolo 348-bis del codice di procedura civile](#);

raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;

raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;

supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Nel settore penale i compiti degli AUPP possono essere:

coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

Va evidenziato che tali compiti sono genericamente riferibili anche ai GOP e GOE.

3.5.3. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace (art. 14)

Il giudice onorario di pace assegnato alla sezione circondariale dell'ufficio del processo presso il TPMF svolge le seguenti funzioni e compiti[\[2\]](#):

coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata

compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale.

provvede, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

può assistere alla camera di consiglio.

può essere delegato a compiti e attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,

in particolare può essere delegato:

- - all'assunzione dei testimoni,
 - al compimento dei tentativi di conciliazione,
 - alla redazione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari,
 - alla redazione dei provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione per gli affari di competenza del giudice tutelare (art. 10 d.lgs. 116/2017).

Al giudice onorario di pace non può essere mai assegnata, neppure nei limiti di cui all'art. 11 comma 5 d.lgs. 116/2017, la trattazione (autonoma) di procedimenti civili in materia di famiglia (cfr. combinato disposto dei commi 1 e 6 lett. a) punto 5 del d.lgs. 116/2017): ossia non possono essere assegnati ruoli autonomi in materia di famiglia.

Il limite posto dal comma 6 lett. a) punto 5) del d.lgs. 116/2017 impedisce anche di destinare il giudice onorario di pace a compiti di supplenza (previsti dall'art. 13 d.lgs. 116/2017) di magistrati assenti o temporaneamente impediti.

3.5.4. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti (art. 15)

A differenza dei GOP, per i quali sono previsti compiti riferiti solo alle sezioni circondariali, i GOE possono invece svolgere funzioni e compiti anche nelle sezioni distrettuali.

D) Nell'ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti svolgono le funzioni di componente del collegio nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario ossia:

I.a) In ambito penale:

- - nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito ad un decreto di giudizio immediato;
 - nel dibattimento collegiale;
 - nelle procedure ex art 309/310 cpp.

I.b) In ambito civile:

- nelle procedure in materia di adozione (procedure di abbandono ex art 8 e ss l. 184/83; adozioni internazionali, adozioni nazionali ex art 44 l. 184/83; ricerca delle origini ex art 28 l. 184/83, trascrizioni adozioni estere);
- nelle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati.

I.c) in ambito c.d. “amministrativo”:

- procedure rieducative ex art 25 e ss RD 1404/34.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti possono essere delegati a svolgere:

- funzioni di conciliazione;
- funzioni di informazione sulla mediazione familiare;
- funzioni di ausilio del giudice togato all’ascolto del minore;
- funzioni di sostegno ai minorenni e alle parti;
- funzioni di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, **nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all’immigrazione:**

- collaborano alla verifica dell’accoglienza e della progettualità relativa ai minori;
- si raccordano con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità;
- **curano l’ascolto dei minori**, assistiti dal mediatore culturale;
- verificano l’andamento delle tutele, con riferimento all’equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell’elenco di cui all’ articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali;
- svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli.

Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, **nei procedimenti amministrativi** possono essere delegati a svolgere:

- funzioni di raccordo con i servizi territoriali;

- funzioni di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale.

Nell'ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, **nel settore delle adozioni** possono essere delegati a svolgere:

- attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali;
- attività di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.

Nell'ambito della **sezione distrettuale** i **giudici onorari**, nella **materia penale**, possono essere delegati a svolgere:

- attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa;
- attività di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia;
- attività di verifica degli interventi rieducativi in corso nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali.

Nell'ambito delle sezioni circondariali i **giudici onorari** esperti possono essere delegati dal magistrato assegnatario del procedimento a:

- interloquire con le parti processuali;
- interloquire con gli ausiliari del giudice;
- interloquire con i servizi territoriali;
- coadiuvare i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale;
- garantire il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti;
- svolgere le attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti.

Nell'ambito delle sezioni circondariali possono inoltre essere delegati dal Presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla:

- • tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare;
- alla raccolta di informazioni sui medesimi;
- alla loro audizione.

3.6. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione dei giudici esperti

L'art. 50 ord. giud. prevede infine che *“Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti”*.

- La distribuzione territoriale dei giudici esperti è stabilita attualmente da una pianta organica che prevede 770 giudici in totale assegnati ai vari Tribunali per i Minorenni (di cui 749 presenti)
- La assegnazione al TPMF avviene su base distrettuale a numeri invariati.
- Nel nuovo TPMF i giudici esperti svolgeranno due funzioni diverse:
 - come giudici componenti i collegi nei casi previsti dalla legge
 - come componenti dell'Ufficio per il processo
- Mentre la composizione dei collegi riguarda sempre competenze della sezione distrettuale situata nel capoluogo della Corte di Appello l'assegnazione come componenti dell'ufficio per il processo riguarda anche le sezioni circondariali situate sul territorio
- Si deve ritenere che anche in questo caso il numero di giudici esperti sia fissato in pianta organica a livello distrettuale e poi destinato come AUPP ai vari circondari su base tabellare.
 - Nella circolare tabelle andrà stabilito se i giudici esperti vengono assegnati con i criteri già previsti per i magistrati: quindi con possibilità di essere assegnati a una o più sezioni e/o per procedimento
 - Nella formulazione delle singole tabelle andrà poi stabilito il modello di UPP adottato e quindi l'assegnazione sulla sezione o per singolo giudice o per tipologia di procedimenti
- Va poi evidenziato che l'attuale modalità di remunerazione del lavoro dei giudici esperti è basata sullo svolgimento delle udienze che però saranno svolte dai giudici esperti solo per i procedimenti in cui svolgono la funzione di giudice componente del collegio. Molte delle attività svolte come AUPP non prevedono invece lo svolgimento di udienze (ed in altri casi è previsto in affiancamento al magistrato ordinario come nell'ascolto del minore). È quindi necessaria una modifica normativa per prevedere la remunerazione di tali attività sulla falsariga di quanto avvenuto per gli ex giudici onorari di Tribunale stabilizzati o dei giudici onorari di pace assunti dopo il 2017.

3.7. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione dei giudici onorari di pace

- La presenza dei GOP presso il TPMF è specificamente prevista dall'art. 12 del d.lgs. 251/2022 che richiama l'art. 4 dello stesso decreto nonché dall'art. 14 stesso decreto che individua le funzioni e i compiti dei GOP presso il TPMF.
- Peraltro, dopo la riforma operata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non è stato ancora adottato il decreto Ministeriale previsto dall'art. 3, commi 1, ultimo periodo e comma 7 del decreto legislativo 116/2017 con cui deve essere individuato per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
- In assenza di tale decreto sarà il Capo dell'ufficio ad individuare, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, avendo riguardo, alla funzionalità degli uffici giudiziari (Ufficio del giudice di pace e Ufficio per il Processo) le posizioni da coprire nell'ufficio del processo.
- Tali previsioni normative riguardano solo il Tribunale ordinario: nulla è previsto per il TPMF. In particolare ad oggi non è prevista una pianta organica dei GOP presso il TPMF né la riforma ha previsto la determinazione di una pianta organica.
- Inoltre la previsione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è riferita al Presidente del TO: ove si volesse intendere estensibile tale norma anche al Presidente del TPMF, quest'ultimo non potrebbe sostituirsi al Presidente del TO per destinare i GOP nominati a seguito di concorso presso i TO.
- È quindi necessario che nella nuova pianta organica dei GOP venga prevista una specifica quota riservata ai TPMF.

3.8. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell'assegnazione degli addetti all'Ufficio per il Processo

Il problema principale per l'assegnazione degli AUPP al nuovo TPMF è costituito dalla mancanza di una dotazione organica per tale nuovo ufficio: va ricordato che al TM non sono stati destinati AUPP mentre le sezioni famiglia condividono la dotazione organica del Tribunale.

Peraltro è giocoforza prevedere che i Tribunali ordinari tenderanno a mantenere le dotazioni loro riservate.

La materiale assegnazione degli AUPP richiede una procedura analoga a quella prevista per tutto il personale amministrativo che viene trasferito a domanda.

Anche per gli AUPP si porrà il problema della loro allocazione sulle sezioni circondariali.

Appare opportuno che, nell'ambito dei progetti di stabilizzazione e soprattutto in occasione di nuove assunzioni, previste dal PNRR, venga questa volta destinata una specifica quota di AUPP al nuovo TPMF.

3.9. Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo

La normativa prevede due possibilità per l'assegnazione del personale amministrativo:

- un interpello a domanda con preferenza per il personale che già esplica funzioni analoghe a quelle che dovrà esplicare nel nuovo TPMF;
- la adozione di provvedimento del Dg del personale per l'applicazione di personale di altri uffici fino al 31.12.2009.

Per il personale amministrativo l'interpello si incrocerà inevitabilmente con le richieste di trasferimento su base nazionale.

Per l'assegnazione in flessibilità dovrà invece essere individuato l'ufficio territoriale proponente non potendo tale funzione essere demandata né all'ufficio destinatario né all'ufficio da cui proviene il personale applicato: tale ufficio va individuato nella Corte di Appello previa analisi dei flussi di lavoro distrettuali, delle scoperture di organico e delle esigenze del nuovo TPMF.

3.10. Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi

Per **personale dirigenziale amministrativo** la riforma non prevede specifici sistemi di interpello/trasferimento.

Peraltro la natura degli uffici, come era stato sottolineato anche dal DOG, richiedeva una posizione presso ogni sezione distrettuale nonché presso le sezioni circondariali di maggiori dimensioni per i distretti con più di tre circondari di tribunale.

Per le Procure il DOG aveva ipotizzato di prevedere un posto di dirigente solo per le sedi di maggiori dimensioni, in corrispondenza delle posizioni dirigenziali attualmente previste per le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

Si tratta di un obiettivo di difficile raggiungimento stante il fatto che ora gli attuali uffici giudiziari patiscono una copertura di circa il 50% rispetto all'attuale dotazione organica, il DOG aveva ritenuto necessario prevedere la posizione dirigenziale

Peraltro la presenza di un dirigente appare indispensabile in uffici di tale complessità e delicatezza e con una dislocazione territoriale così articolata.

In ogni caso dovranno essere almeno bandite le posizioni dirigenziali attraverso apposito interpello del Ministero in modo da dare la possibilità ai dirigenti di essere assegnati al nuovo TPMF.

[1] Allo stato le sedi di corte di appello sono 26, cui vanno aggiunte le 3 sezioni distaccate di Bolzano (Trento), Sassari (Cagliari) e Taranto (Lecce). Dalla previsione normativa discende, quindi, che il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dovrà essere articolato in 29 sezioni distrettuali e 140 sezioni circondariali

[2] Le funzioni e i compiti dei GOP sono regolamentate dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116